



COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)

ORIGINALE

N.7
DEL 23.01.2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARDORE, DOTT. BRUNO ZAPPAVIGNA, FUNZIONARIO CONTABILE, PER 12 ORE SETTIMANALI, FINO AL 31/12/2024- ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30.11.2004 N. 311(SCAVALCO DI ECCEDENZIA).

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTITRE** del mese di **GENNAIO**, alle ore 16.00, in Bagaladi, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata con l'osservanza delle modalità di legge, nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MONORCHIO SANTO	Sindaco	X	
MARRAPODI ANTONINO	Vice-Sindaco	X	
RUSSO FRANCESCO	Assessore		X

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale a scavalco, d.ssa Patrizia Bognoni, ed avvalendosi delle attribuzioni di competenza della Giunta Comunale, ai sensi ed in conformità a quanto disposto dall'art. 48 del D.lgvo n. 267/2000, l'ing. Santo Monorchio, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell'Area Amministrativa ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la struttura organizzativa dell'Ente prevede quali Unità Organizzative di vertice le Aree, cui sono affidate funzioni ed attività fra loro omogenee, che esercitano con

autonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi determinati dalla Giunta Comunale;

PRESO ATTO che nella dotazione organica dell'Ente risulta vacante il posto di Funzionario Contabile, ex Istruttore Direttivo contabile- categoria D, ed è accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane all'interno, con competenze professionali adeguate;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la funzionalità di tale Area, l'Ente si è avvalso, dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 23.12.2004 n. 311 (c.d. scavalco d'eccedenza), fino al 31/12/2023, dell'attività lavorativa del dott. Bruno Zappavigna, dipendente del Comune di Ardore, a tempo pieno ed indeterminato, Area dei funzionari ex cat. D, presso l'Ufficio Ragioneria, per un impegno lavorativo di 12 ore settimanali oltre l'orario di lavoro prestato presso il Comune di appartenenza;

EVIDENZIATA la necessità di continuare a garantire la funzionalità dell'Area Finanziaria, cui incombono sempre più numerosi adempimenti ed evitare disservizi nelle attività e funzioni poste in capo all'Ufficio Ragioneria/Tributi, con evidenti riflessi sull'intera gestione dell'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 2 del D.lgs. n.165/2001, che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- il successivo art. 5 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al citato art. 2;
- l'art. 53, comma 8, del Decreto Legislativo n. 165/2001 secondo il quale: "Le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 89 del T.U.E.L. che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale così recita: "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza";

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che con riferimento all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che: "L'art.1, comma 557, della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un

lavoratore a tempo parziale”, nonché con riferimento al rapporto tra fonti evidenzia che: “è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs. n. 368/2001(a fronte della mancanza di un termine nell’altra norma)”;

- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, che ha confermato che:

“1. la disposizione di cui all’art. 1, comma 557 cit., da qualificare come “normativa speciale”, costituisce una deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro;

2. in ogni caso, nell’applicazione dell’istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell’orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;

3. l’utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l’ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali dello stesso;

4. vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l’ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore.”;

VISTO il dibattito giurisprudenziale emerso nelle diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti, avente ad oggetto l’applicazione dei limiti posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 anche alle fattispecie inquadrabili nell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, questo in ragione del fatto che la disposizione in esame non risulta tra quelle espressamente richiamate dall’art. 9, e che può ben compendiarsi nelle seguenti pronunce:

- Sez. regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG, che ritiene che la questione vada risolta in senso negativo, poiché i rapporti di lavoro previsti dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, non rientrerebbero fra quelli disciplinati dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (come integrato dall’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ne ha reso applicabile la disciplina anche agli Enti locali). Ciò in quanto “l’utilizzo, previamente autorizzato, dell’attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno anche da parte di un’altra Amministrazione, non implicherebbe il ricorso ad una forma flessibile di assunzione, in quanto non verrebbe alterata la titolarità del rapporto di impiego (che rimane in capo all’Amministrazione di provenienza del dipendente) ma soltanto l’oggetto del rapporto (atteso che il dipendente verrebbe inserito, sotto il profilo organizzativo e funzionale, anche all’interno dell’Amministrazione di destinazione)”;

- Per contro, di diverso avviso si mostrano altre Sezioni regionali di controllo (Lombardia parere n. 118/2012 e n.448/2013; Molise parere n. 35/2015; Puglia parere n. 99/2012 ecc), secondo le quali l’impiego di personale a tempo pieno di altre Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, configurerebbe una forma flessibile di assunzione, con conseguente applicazione del tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, e non una diversa modalità di utilizzo delle prestazioni in seno al medesimo rapporto.

PRESO ATTO della pronuncia della Corte Conti – Sez. Autonomie - Deliberazione n. 23 /SEZAUT/2016/QMIG che ritiene la questione “vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale. Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di

comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell'atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell'invarianza della spesa complessivamente considerata"; invece se "l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo";

CONSIDERATO che la fattispecie che ci occupa prevede un utilizzo non contestuale, né reciproco, e né in posizione di comando del dipendente, ma per un orario aggiuntivo all'ordinario orario di lavoro svolto presso l'Ente di appartenenza, con la conseguenza di dover computare gli oneri ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per la quota di costo aggiuntivo;

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla l. 114/2014 secondo cui "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, "ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 stabilisce altresì che "a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (...). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" e che l'incarico de quo, riguarda, tra l'altro la gestione dei servizi sociali del Comune;

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n° 7/contr/11 del 7/2/2011 ha chiarito che il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";

RILEVATO, inoltre, che l'art. 11 comma 4bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, aggiunto dalla legge di conversione 11/08/2014, n. 114, stabilisce che le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 (limitazioni alla spesa per forme flessibili di lavoro), non si applicano agli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296;

RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012) ritiene: “che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1, comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.”;

PRESO ATTO dell’orientamento applicativo dell’ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;

RILEVATO CHE il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

RAVVISATA la necessità di attribuire un incarico retribuito a favore di personale già dipendente di altra Amministrazione in possesso della necessaria esperienza e di adeguata preparazione, per assicurare il funzionamento degli Uffici, attualmente carente di personale;

VISTA la nota prot. n. 169 del 05.01.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Bagaladi ha richiesto al Comune di Ardore di voler autorizzare il proprio dipendente, dott. Bruno Zappavigna, a svolgere attività lavorativa, al di fuori dell’orario di lavoro, presso il Comune di Bagaladi, a tempo parziale e determinato, per n.12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004;

VISTA, altresì, la deliberazione n.3 dell’11.01.2024, adottata con i poteri della Giunta Comunale, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Ardore ha autorizzato il dott. Bruno Zappavigna, dipendente a tempo pieno e indeterminato del predetto Comune, a svolgere servizio al di fuori dell’orario di lavoro per n. 12 ore, fino al 31.12.2024, presso il Comune di Bagaladi, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004;

RITENUTO opportuno procedere all’utilizzo del dott. Bruno Zappavigna, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ardore, inquadrato nell’Area dei Funzionari, ex Istruttore direttivo contabile”, ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2024;

CONSIDERATO, quindi, che, in applicazione del citato art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, l’utilizzo dell’attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- l’orario di lavoro è fissato in 12 ore settimanali;
- la durata del rapporto di lavoro è determinata fino al 31.12.2024;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Autonomie Locali;

DATO ATTO che la somma presunta necessaria per garantire l’assunzione di cui trattasi, trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

VISTI i pareri favorevoli richiesti e rimessi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica, nonché dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n.

213;

RITENUTO di determinarsi in merito;

VISTI:

- il D. Lgs 267/00;
- il vigente Statuto comunale,
- il regolamento per il funzionamento uffici e servizi;
- la normativa vigente in materia;

Con votazione unanime espressa secondo forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente riportate e trascritte:

=Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, del dott. Bruno Zappavigna, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ardore, inquadrato nell'Area dei Funzionari, ex Istruttore direttivo contabile", ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2024;

=Di dare atto che l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore avrà luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;

-l'orario di lavoro è fissato in 12 ore settimanali;

- la durata del rapporto di lavoro è determinata fino al 31.12.2024;

- il compenso da corrispondere verrà determinato, per le ore effettivamente prestate, ragguagliato al trattamento economico fondamentale, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattuale percepite in base al Contratto Collettivo Enti Locali, secondo il livello di appartenenza presso il Comune di Ardore;

=Di formulare gli opportuni indirizzi, ai Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

=Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili della Aree Amministrativa e Finanziaria, per i provvedimenti di propria competenza, nonché al Comune di Ardore;

=Di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;

=Di comunicare, a cura del messo comunale, il presente atto contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 267/2000;

=Di allegare al presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.



PARERI SU DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARDORE, DOTT. BRUNO ZAPPAVIGNA, FUNZIONARIO CONTABILE, PER 12 ORE SETTIMANALI, FINO AL 31/12/2024- ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30.11.2004 N. 311(SCAVALCO DI ECCEDEXENZA).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(d.ssa )

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area  nico-Finanziaria





Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2024

Oggetto: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARDORE, DOTT. BRUNO ZAPPAVIGNA, FUNZIONARIO CONTABILE, PER 12 ORE SETTIMANALI, FINO AL 31/12/2024- ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30.11.2004 N. 311(SCAVALCO DI ECCEDEENZA).

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**[redacted]** ni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 06 FEB 2024 , contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del 06 FEB 2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(**Franc** **Suraci**)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva in data 23.01.2024 ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000.

ale
(**ni**)